



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 22

Prot. n.

COMUNE DI PIEVE TORINA
Num. Protocollo 0006549/Partenza
Del 29-06-2019
Cat. 1 Clas.1

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA A. MORO. INSTALLAZIONE CANTIERE E CHIUSURA TEMPORANEA STRADA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Pieve Torina, ha reso noto di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di Via A. Moro;

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali opere, si ha la necessità di chiudere temporaneamente la sede stradale, non consentendo la circolazione dei veicoli;

RITENUTO di non consentire temporaneamente il traffico veicolare nel luogo di esecuzione dei lavori;

RITENUTO di dover emettere apposito provvedimento di occupazione e chiusura temporanea del tratto stradale in Via A. Moro, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori previsti nel pieno rispetto della sicurezza e tutelando l'incolumità di quanti circolano sulla rete stradale interessata;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per i quali i Comuni possono stabilire, con apposita Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale nei centri abitati;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTI gli articoli 97 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'ISTITUZIONE di chiusura temporanea lungo Via A. Moro nel territorio del Comune di Pieve Torina, a decorrere dal 01.07.2019 fino al termine dei lavori, per le motivazioni esposte in narrativa;

L'impresa incaricata dovrà apporre la segnaletica di cantiere, secondo le vigenti normative e provvedere al ripristino del traffico veicolare ad avvenuta ultimazione dei lavori.

La presente Ordinanza dovrà essere esposta dalla ditta presso la sede del cantiere.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni azione, pretesa o richiesta da parte di terzi in relazione, connessione o dipendenza della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Le violazioni saranno sanzionate e termini di legge.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'articolo 37 comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Giulio Allegri

